



Tribunale di Napoli

OTTAVA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37976/2010

Oggi **22 aprile 2015**, alle ore **10:11**, innanzi al Giudice, dott. Laura Pettiti, sono comparsi:

l'avv. Migliavacca, per STELLA _____, in proprio e nella qualità, in sostituzione dell'avv. Liguori, nonché per i convenuti _____ ed _____, in sostituzione degli avv.ti Conte, Romano, De Fusco, Spignese e Riccio; per LE GENERALI l'avv. Nastri, per delega dell'avv. Errico;

Il Giudice

dà atto della riunione al presente giudizio di quello recante il n. RG 6628/2012; sono presenti altresì, per la causa riunita: Per GENERALI ASS. l'avv. Nastri, in sostituzione dell'avv. ERRICO; per OSPEDALE MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE l'avv. Nicola delle Cave, per delega dell'avv. SPINOGLIO; Per ASL IMOLA l'avv. Aurelia De Nunzio, in sostituzione dell'avv. VINCI; per gli Assicuratori dei LLOYD'S l'avv. A. Benedetto, per delega dell'avv. Sica; l'avv. Migliavacca, per delega dell'avv. Liguori, per _____ Stella in proprio e nella duplice qualità, che si riporta alla propria memoria conclusionale ed insiste in tutte le proprie difese.

i procuratori discutono le cause riunite come segue:

per il giudizio principale: l'avv. Nastri si riporta alle proprie difese per il cui accoglimento insiste;

l'avv. Migliavacca, in caso di ammissione delle richieste istruttorie, chiede fissarsi acconto anche per gli interventori; nel resto, si riporta a tutte le difese;

per il giudizio riunito:

Per GENERALI ASS. l'avv. Nastri, in sostituzione dell'avv. ERRICO, insiste in tutte le difese spiegate;

Per OSPEDALE MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE l'avv. Nicola delle Cave, per delega dell'avv. SPINOGLIO, insiste per il rigetto della domanda spiegata da Le Generali;

Per ASL IMOLA l'avv. Aurelia De Nunzio, in sostituzione dell'avv. VINCI, insiste per il rigetto della domanda spiegata da Le Generali e si riporta alle difese spiegate;

per gli Assicuratori dei LLOYD'S l'avv. A. Benedetto, per delega dell'avv. Sica, si riporta alle proprie difese, insistendo in particolare nell'eccezione di inoperatività della polizza e di prescrizione dell'azione di regresso, e in ogni caso, nel merito, per il rigetto della domanda;

l'avv. Migliavacca, per delega dell'avv. Liguori, per _____ Stella in proprio e nella duplice qualità, si riporta alla propria memoria conclusionale ed insiste in tutte le proprie difese.



Il Giudice

Riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.

Il Giudice

dott. Laura Petitti

All'esito della camera di consiglio, alle ore 22:15, il giudice, in assenza delle parti, provvede come di seguito, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Laura Petitti, all'udienza del 22 aprile 2015 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 37976 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2010, vertente

tra

- **Stella**, nata a (cf:), in proprio e nella duplice qualità di legale rappresentante del minore **Antonio**, nato a il (cf:), e di erede, anche per il minore, di **Francesco D'Assisi**, nato a il e deceduto ad Imola il , elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Esedra ed. Edilforum Is. F10, centro Direzionale, presso lo studio dell'avv. Michele Liguori, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

Attrice

e

Assicurazioni Generali s.p.a. (CF: 00409920584), con sede in Trieste, costituita ex art. 111 nell'interesse di S.p.a. **GENERALI ITALIA**, con sede in Mogliano Veneto, cessionaria delle attività assicurative di quest'ultima, ed impresa designata dal Fondo Garanzia



Vittime della Strada per la regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Errico e Fabrizio Errico, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

Convenuta

nonché

D'ACUNZO Gerardo, residente in Torre Annunziata, Via Roma n. 30;

Convenuto contumace

e

Antonio (cf: _____), elettivamente domiciliato in Napoli, Is. A5 Centro Direzionale, presso lo studio dell'avv. Tiziana Conte, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

Convenuto

nonché

Carmela (cf: _____), elettivamente domiciliata in Napoli, via Giacinto Gigante n. 7, presso lo studio dell'avv. Giovanni Romano, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

Convenuta

e

Patrizia (cf: _____), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Giacinto Gigante n. 7, presso lo studio dell'avv. Daniella Riccio, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

Convenuta

e

Regina (cf: _____), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Divisione Siena n. 22, presso lo studio dell'avv. Pasqualina Spignese, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

Convenuta

e

Rosa (cf: _____), elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Unità d'Italia n. 4, presso lo studio dell'avv. Dora De Fusco, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

Convenuta

Avente ad oggetto: *risarcimento danni da sinistro stradale mortale*



Cui è riunita la causa iscritta al n. RG 6628 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2012, vertente

tra

SPA Assicurazioni Generali s.p.a. (CF: 00409920584), con sede in Trieste, costituita ex art. 111 nell'interesse di S.p.a. GENERALI ITALIA, con sede in Mogliano Veneto, cessionaria delle attività assicurative di quest'ultima, ed impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della strada per la regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Errico e Fabrizio Errico, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

Attrice

e

MONTECATONE R.I. s.p.a. (cf: 01789031208), con sede in Imola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale Is. A/7, presso lo studio dell'avv. Mario Tedesco; rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Spinoglio, per mandato in atti;

Convenuta

nonché

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (CF: 04701800650), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Salerno, via Nizza n. 146, presso la Struttura Complessa Funzione Affari Legali; rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio di Filippi, Emma Tortora, Gennaro Sasso, Valerio Casilli, per procura generale alle liti in atti;

Convenuta

e

AZIENDA UNITÀ SANITARIA DI IMOLA (CF: 00705271203), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Napoli, via Pietro Coletta, presso lo studio dell'avv. Aurelia De Nunzio del foro di Napoli; rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Vinci, del foro di Milano, per mandato in atti;

Convenuta

e

Gli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliato per la carica in Milano, rappresentati e difesi per mandato in atti dall'avv. Salvatore Sica, e con esso elettivamente domiciliati in Salerno, Piazza caduti Civili di Guerra n. 1;

Terzi chiamati in causa

e

Stella, nata a

il

(cf:)

, in proprio e nella duplice



qualità di legale rappresentante del minore **Antonio**, nato a _____ il _____ (cf: _____), e di erede, anche per il minore, di **Francesco D'Assisi**, nato a _____ il _____ e deceduto ad _____, il _____, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Esedra ed. Edilforum Is. F10, centro Direzionale, presso lo studio dell'avv. Michele Liguori, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

Interveniente

Avente ad oggetto: *domanda di regresso ed accertamento responsabilità professionale sanitaria*

Conclusioni delle parti: *come da verbale di udienza che precede*

Motivi della decisione

1) Premessa in fatto

Con l'atto introduttivo del giudizio n. 37976/2010 **Stella**, in proprio e nella duplice qualità indicata in epigrafe, citava in giudizio S.p.a. Assicurazioni Generali e D'Acunzo Gerardo, nonché i signori **Carmela**, **Antonio**, **Rosa**, **Regina**, **Patrizia**, esponendo: a) che in data 2 luglio 2002 il sig. **Francesco D'Assisi** (coniuge di essa attrice e padre del minore **Antonio**) era rimasto coinvolto, mentre viaggiava a bordo del suo motoveicolo (Vespa Piaggio 150 tg. _____), in un sinistro stradale con il ciclomotore Piaggio Ape telaio n. 50326, condotto dal proprietario, signor D'Acunzo Gerardo, privo di copertura assicurativa; b) che a seguito delle gravi ferite riportate nel sinistro _____) **Francesco D'Assisi** era stato trasportato presso l'Ospedale di Nocera Inferiore, da qui all'Ospedale Montecatone Rehabilitation Institute s.p.a. e infine presso L'AUSL di Imola, dove era deceduto il _____ c) che nel procedimento penale instauratosi dinanzi al Tribunale Penale di Torre Annunziata (in cui essa attrice si era costituita parte civile, chiamando in causa altresì il Fondo Garanzia Vittime della Strada) **D'Acunzo Gerardo** era stato



riconosciuto responsabile del reato di omicidio colposo, con sentenza n. 139/2005, ed era stato condannato, in solido con Assicurazioni Generali nella qualità di impresa designata dal FGVS, al risarcimento dei danni in favore di essa attrice, da liquidare in separata sede; d) che con sentenza n. 10030/2005 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva determinato nel cinquanta per cento il concorso di colpa della vittima, Francesco D'Assisi, confermando le statuizioni civili di primo grado; e) che la statuizione della Corte di Appello era stata infine confermata dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 2496/2009; f) che il sinistro ed il successivo decesso di Francesco di Assisi avevano cagionato a quest'ultimo, nonché ai suoi eredi, ingenti danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale (meglio descritti alle pagg. 8-25 della citazione).

L'attrice citava in giudizio anche i signori Antonio, Patrizia, Regina, Rosa, Carmela, tutti prossimi congiunti del defunto Francesco, concludendo nei seguenti termini: *accogliere la domanda attrice; prendere atto che la sentenza penale irrevocabile ha accertato definitivamente la corresponsabilità, in pari misura, del Sig. D'Acunzo Gerardo e della vittima primaria Sig. Francesco D'Assisi, in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa; prendere atto che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha, ex art. 651 e 654 c.p.p., efficacia di giudicato nei confronti delle parti convenute tutte, che sono state parti nel processo penale; procedere, quindi, alla liquidazione dei danni sulla scorta di tale accertamento di responsabilità; solo in via gradata dichiarare la concorrente e paritetica responsabilità del Sig. D'Acunzo in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa; condannare, per l'effetto, la S.p.A. Assicurazioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e il Sig. D'Acunzo Gerardo, o tra lo-*



ro chi di ragione, al risarcimento del danno tutti subiti in proprio e nella duplice qualità di legale rappresentante del proprio figlio minore Antonio e di erede (anche per il minore) del Sig. 1 Francesco D'Assisi (per i danni da esso subiti in vita), quali quelli diretti e riflessi, patrimoniali: lucro cessante e/o emergente per i perduti contributi, lucro cessante e/o emergente per la perdita di possibili futuri contributi (cd. perdita di chance), emergente, passato e futuro per spese funerarie e spese vive, sostenute e da sostenersi in futuro; non patrimoniali de de cuius: da privazione della vita, biologico terminale, morale terminale, esistenziale terminale, alla sfera sessuale terminale, alla vita privata terminale.. al rapporto e all'integrità familiare o parentale terminale, da perdita delle chances di sopravvivenza ovvero delle concrete ed effettive occasioni favorevoli, che il Sig. 1 Francesco D'Assisi statisticamente aveva, di avere una vita sana, libera da malattia e più lunga; non patrimoniali degli eredi: morale, esistenziale, alla sfera sessuale, alla vita privata, al rapporto e all'integrità familiare o parentale e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili, costituzionalmente protetti, ecc. (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che sarà ritenuta secondo giustizia; il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo e, cioè, lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia perché le somme dovute al minore sarebbero state obbligatoriamente reimpiegate, per ordine del Giudice Tutelare, in Buoni Fruttiferi Postali, BOT o CCT con vincolo pupillare quanto meno fino al raggiungimento della loro maggiore età, sia per le qualità soggettive dell'istante che, quale abituale risparmiatrice reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto, con prevedibile impiego fruttifero; condannare altresì la S.p.A. Assicurazioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la Regione Campania



alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e il Sig. D'Acunzo Gerardo, o tra loro chi di ragione, al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 8.557,19, per tutti i costi che la stessa dovrà sostenere, per l'assistenza tecnica e legale in sede stragiudiziale e penale, oltre: in via principale, interessi di cui al d. lgs. 231/2002 dal 25/11/2010, ovvero dalla data che verrà ritenuta secondo giustizia, sino al soddisfo; in via graduata, interessi moratori dal 25/11/2010, ovvero dalla data che verrà ritenuta secondo giustizia, al soddisfo e maggior danno (da svalutazione monetaria) di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c., nella misura pari all'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c. ovvero nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia; in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare la S.p.A. Assicurazioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e il Sig. D'Acunzo Gerardo, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore dell'istante, in proprio e nella duplice qualità, dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria, danno da ritardo e, cioè, lucro cessante, con la medesima decorrenza innanzi richiesta; in via graduata, in caso di incapacienza del massimale minimo di legge ed in caso di inerzia del Sig. D'Acunzio Gerardo, previa surroga nei suoi diritti, ex art. 2900 c.c., dichiarare la mala gestio della S.p.A. Assicurazioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, pertanto, estendere la sua condanna per tutte le somme eccedenti il massimale minimo di legge e, quindi, non solo per rivalutazione monetaria, danno da ritardo e, cioè, lucro cessante e spese di lite ma anche per tutto l'esubero ovvero, quantomeno, estendere la sua condanna anche oltre tale massi-



male, per: - interessi moratori dalla data della prima richiesta di risarcimento del danno al soddisfo; - maggior danno (da svalutazione monetaria) di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c., a decorrere dalla data di insorgenza della mora, pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali; - spese per l'assistenza stragiudiziale come già richieste – spese di lite come appresso richieste; in via gradata, sempre in caso di incapienza del massimale minimo di legge, dichiarare l'inopponibilità all'istante ed al minore di eventuali pagamenti effettuati dalla S.p.A. Assicurazioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, senza diligenza, ad altri soggetti danneggiati nello stesso evento, in violazione del diritto diritti di uguaglianza e non discriminazione, del diritto di difesa dell'istante e del minore, del principio del contraddittorio, del principio di par condicio creditorum, al fine della riduzione proporzionale del risarcimento e, pertanto, estendere la sua condanna fino al presunto e non provato limite del massimale minimo di legge, senza tener conto di tali presunti pagamenti e fermo restando quanto richiesto nei capi che precedono per danni ultramassimale; in via gradata, sempre in caso di incapienza del presunto e non provato limite del massimale del minimo di legge ed in caso di eventuali pagamenti effettuati dalla S.p.A. Assicurazioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con diligenza, ad altri soggetti danneggiati nello stesso evento, condannare detti soggetti, previa loro chiamata in causa, alla restituzione, in favore dell'istante e del minore di quanto hanno percepito in violazione del principio di par condicio creditorum, al fine della riduzione proporzionale del risarcimento; disporre altresì, ex art. 120 c.p.c., adeguate forme di pubblicità dell'emananda sentenza, a spese della S.p.A. Assicurazioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e



del Sig. D'Acunzo Gerardo, o tra loro a spese di chi di ragione, sia mediante la pubblicazione su varie testate giornalistiche e quotidiani nazionali, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: Il Corriere della Sera, Repubblica, Il Giornale, Libero, Il Mattino, La Stampa, ecc., sia mediante comunicazione da parte di emittenti radiofoniche o televisive, pubbliche e/o private; con vittoria di spese, diritti ed onorari (oltre che della fase stragiudiziale anche) del presente giudizio oltre I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con le maggiorazioni di legge per assistenza plurima, per assistenza di più parti e, nel caso di costituzione di almeno due delle parti convenute e/o chiamate in causa, anche per assistenza contro più parti e spese generali, ex artt. 5, 4° comma e 14 D.M. 8/4/04 n. 127 ; con applicazione della normativa di cui all'art. 5, 2° comma, D.M. 8/4/04 n. 127.

Si costituiva S.p.A. Generali Assicurazioni, esponendo: a) che dovevano ritenersi coperti dal giudicato il fatto storico del sinistro e la concorrente responsabilità dei suoi protagonisti, mentre la decisione non faceva stato in ordine alla concausa del decesso; b) che il medico-legale escusso nel dibattimento penale aveva riconosciuto la genesi nosocomiale dell'infezione che aveva cagionato il decesso di Francesco D'Assisi, affermando che l'accoglimento del paziente in ambiente realmente asettico sarebbe stato in grado di evitare il contagio; c) di voler pertanto spiegare domanda di regresso nei confronti delle strutture in cui era stato ricoverato

Francesco D'Assisi, oltre che nei confronti di D'Acunzo Gerardo, ai sensi dell'art. 292 d. lgs. n. 209/2005.

La convenuta concludeva nei seguenti termini: *nel merito: preso atto dell'accertamento definitivo intervenuto sul punto, dichiarare la pari responsabilità a carico dei conducenti nella determinazione del sinistro; limitare l'esposizione della concludente all'indicato massimale minimo di legge vigente all'epoca dei fatti, operando la ripartizione fra tutti gli aventi diritto; in ogni ca-*



so, rigettare la domanda così come ex adverso quantificata; accertata la concorrente responsabilità della ASL Salerno 1, della Spa ospedale Montecatone Rehabilitation Institute e dell'AUSL di Imola, o di chi di esse di ragione, nella determinazione del decesso, condannare le stesse a rivalere la comparsa da ogni onere economico eccedente la quota derivante da sinistro; condannare il Sig. D'Acunzo a rivalere la comparsa da qualsivoglia esborso; condannare chi di ragione alla refusione delle spese processuali.

Si costituiva l'Azienda Unità Sanitaria di Imola, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della chiamata in causa ed il difetto di connessione tra la domanda spiegata dall'attrice e la domanda spiegata dalla S.p.A. Assicurazioni generali nell'atto di chiamata in causa, e la carenza di legittimazione attiva della convenuta (potendo solo l'attrice, eventualmente, spiegare domanda di condanna per le cure ricevute dal proprio coniuge). Nel merito, la terza chiamata eccepeva l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità dei sanitari della Ausl di Imola, precisando che Francesco D'Assisi era giunto presso l'AUSL di Imola per il trattamento di una sindrome emorragica e tracheotomia effettuata in altro centro, ed era già affetto da complicanza settica sistemica da germi multi resistenti, e che il decesso, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice e dalla convenuta, era intervenuto presso l'Ospedale Montecatone e non presso l'AUSL di Imola.

Concludeva per la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa e, nel merito, per il rigetto della domanda attrice e della domanda di regresso formulata dalla compagnia Assicurazioni Generali S.p.A., per difetto di qualsiasi responsabilità dei sanitari della AUSL di Imola. In via subordinata, la terza chiamata chiedeva di accertare e dichiarare, tramite CTU, l'effettivo grado di danno che era conseguito in stretto nesso di causalità dell'evento ad errori professionali medici-ospedalieri, accertandola e differenziandola dal



danno iatrogeno derivante dall'intervento di altre strutture sanitarie e da quello derivante dal sinistro stradale, tenendo conto del concorso di colpa del *de cuius*.

Si costituiva altresì la ASL Salerno, che, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di chiamata in causa (per insufficiente esposizione dei fatti posti a fondamento della causa) e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Gli Assicuratori dei Lloyd's, da cui chiedeva di essere manlevata in caso di condanna.

Nel merito, la terza chiamata in causa eccepiva l'infondatezza della domanda spiegata nei propri confronti, di cui chiedeva il rigetto.

Si costituiva altresì Montecatone R.I. s.p.a., eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto di regresso della Compagnia Assicurativa, e deducendo, in ogni caso, l'insussistenza di responsabilità dei propri sanitari.

La terza chiamata in causa concludeva pertanto perché in via preliminare fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione di regresso; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per assenza di responsabilità dei sanitari della struttura; in ulteriore subordine, chiedeva di accertare le somme effettivamente dovute in base al concorso accertato di responsabilità.

Con ordinanza del 5-7 marzo 2012 il giudice precedentemente designato disponeva la separazione della causa pendente tra la convenuta Assicurazioni Generali s.p.a. e le terze chiamate in causa AUSL di Imola, ASL Salerno 1, Montecatone Rehabilitation Institute s.p.a., e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Nel giudizio separato (che assumeva il n. RG 6628/2012) si costituiva Gli Assicuratori dei Lloyd's, che eccepiva, preliminarmente, l'inoperatività della polizza n. 1320164, invocata dall'ASL Salerno, essendo operante tra le parti altra polizza. , il cui termine di efficacia



era spirato al momento della richiesta di manleva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice.

Interveniva nel giudizio separato la signora Infante Stella, in proprio e nella duplice qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Antonio e di erede (anche per il minore) di

Francesco D'Assisi, dichiarando di aderire alla domanda spiegata da Le Generali nei confronti di Asl Salerno, AUSL Imola, Montecatone s.p.a., di cui chiedeva accertarsi la concorrente responsabilità nella causazione del decesso di Francesco D'Assisi.

Successivamente, all'odierna udienza, le due cause venivano riunite.

2) Sul merito delle controversie riunite: giudizio n. 37976/2010

Per ragioni di ordine logico vanno in primo luogo esaminate la domanda spiegata da Stella (in proprio e nella duplice qualità) nei confronti di d'Acunzo Gerardo e Generali Assicurazioni, e la domanda riconvenzionale trasversale spiegata, nei confronti delle medesime parti, da Antonio, Carmela, Regina, Rosa e Patrizia.

Emerge dalla documentazione in atti che con sentenza n. 139/2005, emessa l'8 marzo 2005, il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia accertava la penale responsabilità di D'Acunzo Gerardo, per avere, con colpa, causato il decesso di Francesco D'Assisi, e lo condannava alla pena di anni due di reclusione, nonché, in solido con il responsabile civile Generali Assicurazioni s.p.a. (ritualmente citata in giudizio) al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite (Stella, nella qualità, Antonio, Carmela, Regina, Rosa e Patrizia), da liquidare in separata sede ci-



vile. Con sentenza n. 10030/2005 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinava nel cinquanta per cento il concorso di colpa della vittima, [] Francesco D'Assisi, nella causazione dell'evento, riduceva la pena a mesi sette di reclusione e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.

Trova applicazione nel presente giudizio, pertanto, il disposto dell'art. 651 co. 1 c.p.c. (*la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale*), e devono ritenersi oramai coperti dal giudicato l'accertamento della responsabilità di D'Acunzo Gerardo nella causazione della morte di [] Francesco d'Assisi ed il concorso di colpa di quest'ultimo, nella misura del cinquanta per cento.

Pacifica, inoltre (ed in ogni caso accertata con sentenza passata in giudicato), deve ritenersi la legittimazione della convenuta nella qualità di impresa designata per la Campania dal F.G.V.S., stante la scopertura assicurativa del ciclomotore di proprietà del D'Acunzo. Invero, i convenuti D'Acunzo e Le Generali sono stati condannati con sentenza passata in giudicato al risarcimento dei danni sofferti dalle parti civili, e deve in questa sede addivenirsi esclusivamente alla liquidazione del danno.

2.1) Sulla quantificazione dei danni

2.1.1.) Danno biologico e danno morale *iure hereditatis*

È orientamento pacifico e consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, quello secondo cui, nel caso in cui intercorra un



apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse (ed è questo il caso di specie, ove sono trascorsi circa due mesi e mezzo, durante i quali l'è stato sottoposto ad una pluralità di interventi chirurgici) è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato. Il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che possono agire in giudizio nei confronti del danneggiante *iure hereditatis*. In questo caso, l'ammontare del danno biologico (cd. terminale) sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, per il tempo di permanenza in vita, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. III, 8 luglio 2014, n. 15491; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053, a mente della quale «l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva»).

Si tratta di un danno – ha chiarito la Suprema Corte – nel quale i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato e, per questa ragione, non può essere liquidato attraverso l'applicazione automatica dei criteri contenuti nelle tabelle utilizzate dai Tribunali, ma deve essere compiutamente adeguato al caso concreto (cfr. Cass., sez. III, 16 marzo 2007, n. 7632; Cass. sez. III 14 luglio 2003, n. 3549), tenendo conto, poi, della durata effettiva della vita.

Il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che pure temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità (cfr. Cass.,



sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549), in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass., sez. III, 23 febbraio 2005, n. 3766), si è ravvisato come "sempre esistente", per effetto della "percezione", "anche non cosciente", della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (cfr. Cass., Cass., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18163; Cass., sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21976).

Sulla scorta di tali principi, va pertanto riconosciuto agli eredi il danno biologico *terminale* del defunto Francesco D'Assisi.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno morale *iure hereditario*, si osserva che tale danno (cd. danno morale terminale) mira al ristoro del danno subito dalla vittima per la sofferenza provata nel *consapevolmente* avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, per la cui configurabilità assume rilievo, in luogo dell'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima (rilevante per il danno biologico terminale), il diverso criterio dell'intensità della sofferenza provata (cfr. Cass n. 15491/2014, cit; Cass., sez III, 8 aprile 2010, n. 8360), rilevante sotto il profilo del danno morale, provocata dalla *cosciente percezione* da parte della vittima delle "conseguenze catastrofiche delle lesioni" (cfr. Cass., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11601).

Il danno non patrimoniale in questione è quindi finalizzato al ristoro *della paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali*, ed è risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (cfr. Cass, 13 giugno 2014, n. 13537; si vedano anche Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 e Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26973; si veda anche Cass., sez, III, 5 dicem-



bre 2014, n. 25731, che ribadisce l'ontologica diversità tra il danno biologico terminale ed il danno morale terminale, *fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro*).

Nel caso di specie, vi è prova, in primo luogo, che l'_____ abbia ripreso conoscenza in seguito al sinistro (circostanza emergente chiaramente dalla cartella clinica in atti; si veda, per esempio, l'annotazione del 23 agosto 2002: *paziente lucido, collaborante*).

Del pari, deve ritenersi che l'_____ abbia avuto percezione delle ineluttabili conseguenze del sinistro (in ragione delle complicanze insorte a seguito del ricovero) e può pertanto ritenersi soddisfatto il principio espresso dalla Suprema Corte.

Considerati, quindi, il predetto danno biologico e le sofferenze patite dall'_____ facendo applicazione del criterio di liquidazione puro, tenuto conto del protrarsi delle sofferenze per circa due mesi e mezzo, dell'entità delle sofferenze stesse, della giovane età della vittima, si stima equo liquidare per il danno *terminale* (biologico e morale) la somma di euro 2.500,00 *pro die*, per un totale di euro 212.500,00 (sulla correttezza del criterio di liquidazione adottato in questa sede, siccome rispondente ai principi elaborati dalla Suprema Corte, si veda Cass., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23183: *In caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed*



intensità, tanto da esitare nella morte, nella specie la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva liquidato in via equitativa, quale danno biologico terminale patito dalla vittima, rimasta in vita 7 giorni, la somma di euro 2.500,00 "pro die").

In ragione del concorso di colpa accertato con sentenza passato in giudicato l'importo del danno *terminale* va ridotto del 50%, ottenendosi l'importo di euro 106.250,00.

A ciascuno degli attori, pertanto, spetta la somma di euro 53.125,00.

2.1.2) Danno "da morte" o tanatologico (*iure hereditatis*)

Come già esposto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, non ricorrono i requisiti di risarcibilità del danno morale cd. terminale (detto anche *danno catastrofale*), allorquando la vittima non abbia avuto percezione alcuna dell'approssimarsi dell'evento morte (ciò che si verifica, ad esempio, allorquando la vittima rimanga in stato di coma; cfr. sul punto Cass., 22 febbraio 2012, n. 2564: *La persona che, dopo essere stata ferita, perda la vita a causa delle lesioni, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nella sofferenza morale provata tra l'infortunio e la morte solo se, in tale periodo di tempo, sia rimasta lucida e cosciente. Pertanto, ove la morte segua di poche ore il verificarsi del sinistro, senza che la vittima sia stata cosciente in tale intervallo di tempo, ai congiunti non spetta il risarcimento del danno morale "iure hereditatis"*).

Al contempo e conseguentemente, la Suprema Corte ha sempre sostenuto l'insussistenza di un diritto al risarcimento del danno da perdita della vita quale bene in sé considerato, sulla scorta di argomentazioni (impossibilità logica di far acquisire un diritto a chi non esiste più; natura riparatoria e non sanzionatoria/punitiva della responsabilità civile, con risarcibilità necessariamente limitata al dan-



no-conseguenza), che trovano integrale condivisione da parte del Tribunale.

Questo Giudice non ignora la circostanza che il tradizionale orientamento della Suprema Corte sia stato messo in discussione dalla pronuncia della sez. III della Cassazione, 23 gennaio 2014, n. 1361 del 23 gennaio 2014, che ha affermato l'autonoma risarcibilità del danno da perdita della vita (*Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita - bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile - è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno "biologico terminale" e di danno "catastrofale". Esso, pertanto, rileva "ex se", a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta "immediata" o "istantanea", senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l'intensità della sofferenza dalla stessa subita per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine*): affermazione cui è seguita la rimessione della questione, con l'ordinanza della sez. III, 4 marzo 2014, n. 5056, alle Sezioni Unite.

Ciò non di meno, premesso che sino alla data di redazione della presente sentenza le Sezioni Unite non si sono ancora pronunciate, il Tribunale non ritiene di discostarsi dal pregresso e consolidato orientamento precedente alla pronuncia n. 1361/2014, condividendone pienamente i principi.

Peraltro, non è superfluo osservare che la questione della risarcibilità del danno da morte rileva, principalmente, per le ipotesi di morte immediata, che esulano quindi dalla stretta tematica del caso in esame, in cui proprio l'apprezzabile lasso di tempo trascorso tra l'evento e la morte, in uno allo stato di coscienza e percezione dell' ha condotto al riconoscimento del cd. danno catastrofale.



2.1.3) Danno morale *iure proprio*

Merita sicuramente accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale subito in proprio dagli attori (rispettivamente coniuge e figlio della persona deceduta): secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, ai prossimi congiunti della vittima di un sinistro mortale spetta anche il risarcimento del danno morale. La legittimazione, quindi, è attribuita ai prossimi congiunti in ragione della sussistenza, in capo agli stessi, di sofferenze e patemi d'animo, cagionati dalla perdita della persona cara e immediatamente ricollegabili all'illecito.

Secondo l'orientamento tradizionale del Supremo Collegio, il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte *ex delicto*, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti *iure proprio*, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può configurare elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante.

Dunque la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito



anche moralmente dalla vittima (cfr. Cass., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6938).

Ciò posto, devono senz'altro considerarsi come aventi diritto il coniuge ed i figli, e cioè tutti i componenti della cosiddetta *famiglia nucleare*, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza. In altri termini, per gli stretti congiunti di cui sopra la legittimazione a chiedere il risarcimento per il danno morale non richiede altra verifica che quella del rapporto di stretta parentela, salva la prova (che dovrà, secondo le regole generali, fornire il danneggiante) che, nonostante il legame di parentela, il rapporto tra superstite e vittima era deteriorato al punto tale da escludere che il primo abbia sofferto per la morte della seconda, prova nella fattispecie totalmente assente.

Da tutte tali considerazioni, ed in difetto di elementi di segno contrario che avrebbe dovuto fornire parte convenuta, discende l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno morale *iure proprio*.

Per quanto attiene alla valutazione, tutte le decisioni di merito concordano con la Suprema corte nell'affermare che il danno morale da morte va liquidato tenendo conto dell'età del defunto, di quella dei congiunti e della presumibile intensità del dolore da questi sofferto. Secondo la Suprema corte, infatti, nel liquidare il danno morale da morte di un congiunto il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, tra i quali assume rilevanza primaria il patema d'animo, ovvero l'entità "oggettiva" della sofferenza morale, e deve rispettare l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario di esso, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto, evitando che la liquidazione del danno morale si ri-



duca a una somma meramente simbolica (cfr. Cass., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11007, in cui la Suprema corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, essendosi solo limitato ad affermare – a fronte di una liquidazione del danno morale per quaranta milioni di lire – che la scomparsa di una persona avanti negli anni è meno traumatica della scomparsa di un congiunto giovane, e che il trauma psichico è inferiore per la scomparsa di un congiunto con il quale non si convive più).

Per la quantificazione appare pertanto evidente il ricorso al criterio equitativo.

Quanto al c.d. “danno edonistico”, per la perdita del rapporto parentale, tale danno deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale *iure proprio*.

Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale *ex art.* 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass., sez. III, 23 settembre 2013, n. 21716).

Non vi sono regole certe o parametri a cui fare riferimento; tuttavia questo Giudicante ritiene di poter far applicazione del criterio in uso presso il Tribunale di Milano che individua essenzialmente, ai fini del risarcimento del danno morale, un tetto minimo ed un tetto massimo (creato essenzialmente sulla base dei precedenti giudiziari), all’interno del quale ci si potrà muovere secondo quelle esigenze di



personalizzazione che tengano adeguatamente conto delle molteplici variabili del caso concreto. Va difatti evidenziato che la misura del risarcimento prevista dalle tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, pur facendo riferimento al solo danno «morale», dunque apparentemente al mero aspetto del «danno da sofferenza contingente», tiene già conto della predetta lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell'ambito dell'unitario danno non patrimoniale, diverso dal biologico.

Seguendo tale criterio è opportuno disancorare comunque, nel caso di morte di un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiando invece essenzialmente nella liquidazione il legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta). A tal fine si utilizza come indicazione di massima un'ampia forbice, che sembra idonea, da un lato, a consentire al giudice una maggiore elasticità, e, dall'altro a non comprimere in non auspicabili automatismi il dovere della motivazione.

Tali tabelle prevedono, con riguardo sia alla perdita di un coniuge che alla perdita di un genitore, una somma che va da € 163.990,00 a € 327.990,00, per le quali si rende, peraltro, necessaria, come ampiamente esposto, una adeguata personalizzazione che tenga conto delle circostanze del caso concreto.



Orbene, appare congruo riconoscere a Stella la somma di € 250.000,00 e ad Antonio la somma di euro 300.000,00, tenuto conto delle molteplici variabili di cui sopra, dell'attività istruttoria compiuta, del legame affettivo esistente e delle inevitabili estreme sofferenze che sono derivate agli attori dalla perdita, rispettivamente, del coniuge e del genitore, tenuto conto anche, quanto al minore, della giovanissima età dello stesso.

Le poste risarcitorie in questione vanno proporzionalmente ridotte, in virtù del predetto concorso di colpa.

Si avranno quindi gli importi di euro 125.000,00 e 150.000,00, spettanti a titolo di risarcimento del danno morale *iure proprio*, rispettivamente, a Stella ed al minore Antonio.

Sulla scorta dei medesimi principi sin qui esposti il medesimo danno va riconosciuto ai convenuti ed Esposito, prossimi congiunti del deceduto Francesco D'Assisi.

Facendo applicazione delle citate tabelle di Milano, e tenuto conto dei parametri sopra esposti, appare equo riconoscere a ciascuno dei genitori (Carmela ed Antonio) l'importo di euro 200.000,00 (tenuto conto, in particolare, della presenza di altri figli e della mancanza di convivenza con la vittima).

L'importo va ridotto, per il predetto concorso di colpa, ad euro 100.000,00 per ciascuno dei genitori.

Quanto alle signore Rosa, Patrizia ed Regina, germane del deceduto Francesco D'Assisi, appare equo l'importo di euro 80.000,00 ciascuna, che si riduce, in virtù del concorso di colpa, ad euro 40.000,00 (tenuto conto, anche in questo caso, della presenza di altri fratelli e della mancanza di convivenza con la vittima).



2.1.4) Lucro cessante sul danno non patrimoniale

Gli importi spettanti agli attori ed ai convenuti a titolo di danno non patrimoniale ammontano, rispettivamente, a:

Stella: euro **178.125,00** (53.125,00 + 125.000,00);

Antonio (classe 1998): euro **203.125,00** (53.125,00 + 150.000,00).

Carmela: euro **100.000,00**;

Antonio (classe 1942): euro **100.000,00**;

Patrizia: euro **40.000,00**;

Regina: euro **40.000,00**;

Rosa: euro **40.000,00**.

Deve poi tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dagli attori e dai convenuti a causa della mancata tempestiva disponibilità delle somme di denaro dovute a titolo di risarcimento, che, se tempestivamente corrisposte, avrebbero potuto essere investite per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno (in base ai prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).

Nel caso di specie, pertanto, la somma spettante a titolo di interessi compensativi si ottiene applicando gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT – FOI) alla data dell'evento (25 settembre 2002, data di decesso dell'Esposito) e via via rivalutata, anno per anno, sulla scorta degli



indici STAT FOI, e ciò con decorrenza dalla data dell'evento stesso sino alla data odierna.

Si ottengono pertanto i seguenti importi, spettanti a titolo di "lucro cessante" sugli importi come sopra liquidati:

euro 46.180,39, quanto a	Stella;
euro 52.661,84 quanto a l	Antonio (classe 1998);
euro 25.925,82 quanto a	Carmela;
euro 25.925,82 quanto a	Antonio (classe 1942);
euro 10.370,34 quanto ad	Patrizia;
euro 10.370,34 quanto ad	Regina;
euro 10.370,34 quanto ad	Rosa.

Il totale spettante agli attori a titolo di danno non patrimoniale e di lucro cessante è pertanto pari a:

euro 224.305,39, quanto a	Stella;
euro 255.786,85, quanto a	Antonio (classe 1998);
euro 125.925,82 quanto a	Carmela;
euro 125.925,82 quanto a	Antonio (classe 1942);
euro 50.370,34 quanto ad	Patrizia;
euro 50.370,34 quanto ad	Regina;
euro 50.370,34 quanto ad	Rosa.

2.1.5) Danno patrimoniale

Va risarcito il danno patrimoniale patito dagli odierni attori, in ragione della perdita (sia relativamente al tempo decorso dal sinistro alla data odierna, sia in relazione al futuro) di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), sia per la pratica di vita improntata a regole-etico sociali di solidarietà e di costume - il defunto avrebbe presumibilmente apportato.



Il risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra il defunto ed il coniuge, e tra il defunto ed il figlio, dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata ai prossimi congiunti; la prova del danno può ritenersi raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge e del figlio, ed avrebbe apportato ai medesimi utilità economiche anche senza che ne avessero bisogno.

Ciò posto, va in primo luogo quantificato il danno patrimoniale *preterito*, costituito dalle perdite economiche subite dagli attori dalla data del sinistro alla data odierna.

Emerge dalla documentazione in atti che Francesco D'Assisi percepiva, al momento del sinistro, un reddito annuo medio di circa euro 3.740,00 (valore che si ottiene calcolando la media dei redditi dichiarati nei tre anni antecedenti il sinistro, come emergenti dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2010, così arrotondato il valore esatto di euro 3.737,60).

Da tale reddito va detratta la cd. *quota sibi* (la parte del reddito che, verosimilmente, il defunto avrebbe trattenuto per sé).

Orbene, deve ritenersi, in via equitativa e sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, che il defunto destinasse alla famiglia i 2/3 del proprio reddito (riservando per sé, di converso, 1/3 dei redditi percepiti), suddivisi in parti uguali tra la moglie ed il figlio.

Sottraendo quindi dal reddito annuo (euro 3.740,00) la quota *sibi* (euro 1.246,66, pari ad un terzo del reddito complessivo), si ottiene il valore di euro 2.493,34.



Il danno patrimoniale preterito subito dagli attori per il periodo compreso tra il mese di luglio 2002 e la data odierna è pertanto pari a:

- euro 1.552,10 per l'anno 2002 (attualizzato il reddito originario di euro 1.246,67, relativo ai mesi da luglio a dicembre 2002, con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,245);
- euro 3.061,82 per l'anno 2003 (attualizzato il reddito originario di euro 2.493,34 con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,228);
- euro 3.001,98 per l'anno 2004 (attualizzato il reddito originario di euro 2.493,34 con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,204);
- euro 2.957,10 per l'anno 2005 (attualizzato il reddito originario di euro 2.493,34 con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,186);
- euro 2.892,27 per l'anno 2006 (attualizzato il reddito originario di euro 2.493,34 con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,16);
- euro 2.849,89 per l'anno 2007 (attualizzato il reddito originario di euro 2.493,34 con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,143);
- euro 2.770,10 per l'anno 2008 (attualizzato il reddito originario di euro 2.493,34 con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,111);
- euro 2.730,21 per l'anno 2009 (attualizzato il reddito originario di euro 2.493,34 con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,095);



- euro 2.692,81 per l'anno 2010 (attualizzato il reddito originario di euro 2.493,34 con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,08);
- euro 2.692,81 per l'anno 2011 (attualizzato il reddito originario di euro 2.493,34 con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,057);
- euro 2.555,67 per l'anno 2012 (attualizzato il reddito originario di euro 2.493,34 con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,025);
- euro 2.500,82 per l'anno 2013 (attualizzato il reddito originario di euro 2.493,34 con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,003);
- euro 2.485,86 per l'anno 2014 (attualizzato il reddito originario di euro 2.493,34 con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 0,997);
- euro 835,28 per l'anno 2015, sino alla data odierna (attualizzato il reddito originario di euro 831,12, relativo ai mesi da gennaio ad aprile 2015, con il coefficiente di rivalutazione Istat dell'anno di riferimento, pari a 1,005).

L'importo complessivo, di euro 35.521,37, va ridotto del cinquanta per cento in virtù del predetto concorso di colpa, ottenendosi così l'importo di euro 17.760,69.

Il danno patrimoniale preterito spettante a ciascuno degli attori (dovendosi ritenere, come premesso, che la vittima destinasse il proprio reddito al coniuge ed al figlio in parti uguali) è pari ad euro 8.880,35 all'attualità.

Va poi risarcito il danno patrimoniale *futuro*, costituito dalla perdita di contributo economico nella sfera economica degli attori a dar data dalla data di pubblicazione della presente della sentenza.



A tal fine, può farsi ricorso al metodo della capitalizzazione, che consiste nell'attribuire al danneggiato una somma capitale corrispondente a quella necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia i cui ratei siano pari alla quota di reddito perduto.

Essendo gli attori prossimi congiunti del defunto, e quindi soggetti che avrebbero beneficiato di elargizioni economiche da parte della vittima deceduta per tutta la vita, la capitalizzazione deve essere effettuata attraverso l'applicazione di un coefficiente per la costituzione di una rendita vitalizia immediata, utilizzando, ad esempio, a tal fine, le tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403 (che ha approvato le tariffe della cassa nazionale per le assicurazioni) ed i relativi coefficienti di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate (cfr. Cass., sez. III, 16 marzo 2012, n. 422, secondo cui il danno patrimoniale futuro non può essere calcolato semplicemente moltiplicando il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa, ma va invece correttamente liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, e cioè moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. "montante di anticipazione", e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro).

Dette tabelle di capitalizzazione si fondano su due elementi: la durata probabile futura della vita, calcolata anche sulle c.d. tavole di mortalità, ed il tasso di redditività, ancorato al tasso legale.

Va considerato, però, che dette tabelle furono calcolate sulla base delle tavole di sopravvivenza della popolazione italiana desunte dai censimenti del 1901 e del 1911 e sulle statistiche mortuarie degli



anni 1910-1912: data rispetto alla quale la vita media degli italiani si è allungata di circa 25 anni.

Inoltre la tabella dei coefficienti per la costituzione delle rendite vitalizie in questione fu realizzata sulla base di un tasso di interesse del 4,5%.

Ne consegue che, se il giudice di merito utilizza il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati dalle tabelle del 1922, deve rilevarsi che le predette tabelle non sono (più) dotate di una logica conforme alla realtà, cui implicitamente il giudice possa riportarsi nell'ambito della liquidazione equitativa del danno.

Si rende quindi necessario che egli adegui detto risultato "tabellare" ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate. Il giudice, quindi, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso: solo allorché egli avrà eliminato gli elementi distortivi da obsolescenza presenti già in astratto nello strumento adottato, potrà utilizzare all'attualità detto strumento, adeguandolo alle peculiarità del caso concreto (cfr. Cass., sez. III, 2 marzo 2004, n. 4186: *In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto lesa o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922 n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e*



vita lavorativa; in senso conforme, si vedano Cass., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15738; Cass., sez. VI, ord. 2 novembre 2011, n. 22709).

Un criterio valido, adottato anche da questo giudice in precedenti pronunce, può essere il mancato calcolo dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (cfr. Cass. 1 luglio 1998, n. 6420), finalizzato a compensare gli effetti distorsivi del calcolo su tabelle basate sulla mortalità negli anni 1910-1911.

In primo luogo, il coefficiente da applicare va individuato secondo la regola del c.d. correttivo del coefficiente minimo, ovvero sia scegliendo, tra i coefficienti corrispondenti alle età del defunto e della persona che domanda il risarcimento del danno di cui trattasi, quello del soggetto di età più avanzata, atteso, per un verso, che le elargizioni sarebbero comunque cessate con la morte di uno dei due, e dovendosi per altro verso presumere che sarebbe deceduto per primo il soggetto più anziano (cfr. Cass., sez. III, 3 luglio 1993, n. 7276).

Nel caso di specie, tenuto conto che alla data di pubblicazione della presente sentenza il defunto avrebbe avuto quasi 47 anni, mentre gli attori hanno, rispettivamente, 46 e 16 anni, il coefficiente da utilizzare è 14.642 (relativo a soggetto di 47 anni di età).

Posto che il reddito annuo destinato agli odierni attori era pari ad euro 2.493,34, e considerato che il coefficiente di capitalizzazione di cui al rd n. 1403/1922, è pari, per un soggetto di 47 anni, a 14.642, moltiplicando il reddito annuo destinato ai prossimi congiunti (2.493,34) per il coefficiente si avrà:

$$2.493,34 \times 14.642 = 36.507,48.$$

Tale importo va ridotto del cinquanta per cento in virtù del predetto concorso di colpa.

Si avrà l'importo di euro 18.253,74.



Il danno patrimoniale futuro subito da ciascuno degli attori è pari, pertanto, ad euro 9.126,87.

Complessivamente, quindi, il danno patrimoniale (passato e futuro), per la perdita di reddito determinata dalla morte di Francesco D'Assisi è pari, per ciascuno degli attori, ad euro 18.007,22 (8.880,35 + 9.126,87), all'attualità.

Anche per tale danno va calcolato, secondo le predette modalità, il danno da *lucro cessante*.

Vanno quindi applicati gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT –FOI) alla data dell'evento (25 settembre 2002, data del decesso dell'attore) – pari ad euro 14.510,25 – e via via rivalutata, anno per anno, sulla scorta degli indici ISTAT FOI, e ciò con decorrenza dalla data dell'evento stesso sino alla data odierna.

Si ottiene così l'importo di euro 3.496,97, spettante a titolo di "lucro cessante", che, sommato alla predetta somma di euro 18.007,22, conduce ad un totale di euro 22.675,72, spettante a ciascuno degli attori.

L'attrice Stella non ha documentato le spese funerarie sostenute; ciò non di meno, si ritiene che la voce di danno in questione possa trovare comunque liquidazione, in via equitativa (cfr. sul punto Cass., 26 maggio 2014, n. 11684); si ritiene equo liquidare, a tale titolo, il complessivo importo di euro 1.200,00, che si riduce, in virtù del predetto concorso di colpa, ad euro 600,00.

Trattandosi di debito di valore, l'importo va attualizzato alla data odierna, mediante applicazione del corrispondente indice Istat FOI, ottenendosi l'importo di euro 744,60.



Infine, vanno calcolati, secondo il criterio già esposto, gli interessi legali, al fine di liquidare il danno da "lucro cessante" derivante dalla mancata disponibilità della somma.

Si ottiene così il definitivo importo di euro **937,64** (di cui euro 193,04 costituiscono gli interessi).

Nessuna somma può essere riconosciuta agli attori per le spese di assistenza legale in sede penale, essendo le spese in questione già state regolate in quella sede, mentre sugli esborsi sostenuti nella fase stragiudiziale si provvederà in sede di riparto delle spese di lite.

Quanto ai convenuti, va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di contributi economici, mancando prova alcuna di effettive elargizioni in loro favore da parte della vittima, ed essendo anzi inverosimile, dato il modesto reddito del defunto, che lo stesso destinasse ai propri congiunti alcunché.

Vanno rigettate, nella carenza assoluta di prova documentale, le ulteriori domande di risarcimento del danno, spiegate tanto dagli attori quanto dai convenuti, mentre, come premesso, delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale si terrà conto nella liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

2.1.6) Considerazioni conclusive

Può a questo punto procedersi all'individuazione del danno complessivo liquidato agli attori ed ai convenuti:

_____ Stella: euro 224.305,39 (a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del lucro cessante) + euro 23.613,36 (a titolo di danno patrimoniale, comprensivo del lucro cessante) = euro **247.918,75**;



Antonio (classe 1998): euro 255.786,85 (a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del lucro cessante) + euro 22.675,22 (a titolo di danno patrimoniale, comprensivo del lucro cessante) = 278.462,57

Carmela: euro 125.925,82 (a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del lucro cessante);

↳ Antonio (classe 1942): 125.925,82 (a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del lucro cessante);

↳ Patrizia: 50.370,34 (a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del lucro cessante);

↳ Regina: 50.370,34 (a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del lucro cessante);

↳ Rosa: 50.370,34 (a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del lucro cessante).

In corso di causa l'attrice, in proprio e nella qualità, ha ricevuto in data 24 luglio 2012 dal Fondo Di Garanzia la somma complessiva di euro 80.000,00, a seguito dell'ordinanza provvisoria del 12 luglio 2012.

L'importo in questione deve essere, in primo luogo, attualizzato, facendo applicazione dell'indice Istat FOI; sulla somma ottenuta (euro 80.800,00) va poi calcolato, con la tecnica degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, il presumibile utile derivante dal reimpiego della somma.

Si ottiene così l'importo, all'attualità, di euro 84.621,08, pari ad euro 42.310,54 per ciascuno degli attori, che va detratto dagli importi complessivamente ad essi dovuti.

Si ottengono così i seguenti importi, corrispondenti alle somme spettanti agli attori:

Stella: euro 205.608,21;



Antonio: euro 236.152,03.

In conclusione, i convenuti Generali Assicurazioni s.p.a. e D'Acunzo Gerardo vanno condannati al pagamento, in solido, delle seguenti somme:

euro 205.608,21 in favore di	Stella;
euro 236.152,03 in favore di	Antonio (classe 1998);
euro 125.925,82 in favore di	Carmela;
euro 125.925,82 in favore di	Antonio (classe 1942);
euro 50.370,34 in favore di	Patrizia;
euro 50.370,34 in favore di	Regina;
euro 50.370,34 in favore di	Rosa.

Il tutto oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Va a questo punto precisato che l'importo del massimale entro il quale è tenuta la compagnia designata dal FGVS è pari ad euro 774.685,35 (sulla natura del massimale quale limitazione *ex lege* del diritto del danneggiato, sulla sua rilevabilità anche *ex officio*, nonché sull'obbligo di riferire il massimale alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato, cfr. Cass., sez. III, 26 marzo 2003, n. 4485; Cass., sez. III, 1 marzo 2001, n. 2991; Cass., sez. III, 20 agosto 2003, n. 12217; Cass., sez. III, 1 agosto 2001, n. 10490).

Orbene, l'importo della somma capitale liquidata in favore degli attori e dei convenuti (tenuto conto anche degli importi di cui all'ordinanza provvisoria) è pari ad euro 738.202,10, e non supera, pertanto, l'importo del predetto massimale, di euro 774.685,35.

Il superamento del massimale è determinato, infatti, esclusivamente dalla liquidazione degli importi liquidati per interessi e rivalutazione, dovuti per il ritardo nell'adempimento e calcolati, come sopra espo-



sto, in conformità ai principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995.

Il ritardo nell'adempimento non appare, alla luce delle complessive emergenze istruttorie, giustificato, e consente la condanna dell'impresa designata dal FGVS al pagamento di una somma complessiva che supera (esclusivamente in ragione degli interessi e della rivalutazione) il massimale (cfr. sul punto Cass., sez. III, 29 marzo 2006, n. 7247: *Il limite del massimale minimo di legge [...] individuato può, tuttavia, essere superato nel caso di "mala gestio" o di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio gravante sul fondo di garanzia, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e rivalutazione*).

Ed invero, la convenuta (che ha dedotto di aver *invano sollecitato*, a mezzo del proprio difensore, con lettera 15 febbraio 2006, *un congiunto esame della pratica, al fine di verificare la possibilità di una soluzione stragiudiziale addirittura prima che venisse proposta l'impugnazione di legittimità*), a fronte dell'accertamento, con la sentenza penale di secondo grado 22 dicembre 2005, della concorrente responsabilità del D'Acunzo, ha omesso di mettere a disposizione dei danneggiati (segnatamente, del coniuge e del il figlio della vittima) sinanche gli importi minimi del danno morale e parentale previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano (importi sulla cui debenza la convenuta non ha sollevato contestazioni nella memoria di costituzione); allo stesso modo l'impresa ha operato a seguito dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, intervenuta nel mese di ottobre del 2009. Né la convenuta ha ritenuto di mettere i predetti importi minimi a disposizione dei danneggiati dopo l'introduzione del giudizio, avendo corrisposto la somma di euro 80.000,00, come premesso, solo a seguito dell'ordinanza del G.I.

Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti perché la convenuta risponda, per interessi e rivalutazione, oltre il massimale predetto.



Vanno infine rigettate le domande di condanna per lite temeraria e di pubblicazione della sentenza su testate giornalistiche, spiegate dall'attrice e dai convenuti, nell'insussistenza dei presupposti di legge.

2.2) Sulla domanda spiegata da Assicurazioni Generali s.p.a. nei confronti di D'Acunzo Gerardo.

Va accolta la domanda di regresso nei confronti del danneggiante e responsabile, D'Acunzo Gerardo, spiegata dalla convenuta sensi dell'art. 292 d. lgs n. 209/2005.

Ed invero, come affermato anche dalla Suprema Corte, nonostante l'art. 29 della l. 990/1996 (ed oggi l'art. 292 del d. lgs. n. 209/2005) parli di *indennizzo pagato*, per economia di giudizi l'impresa designata *può esperire l'azione di regresso nel caso di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19 nello stesso processo instaurato dal danneggiato, anteriormente al pagamento, similmente a quanto avviene per l'azione di rivalsa di cui all'art. 18, comma 2 (cfr. Cass., sez. III, 17 settembre 2005, n. 18446).*

In accoglimento della domanda spiegata da Assicurazioni Generali s.p.a., pertanto, D'Acunzo Gerardo va condannato a rivalere la convenuta da tutti gli esborsi conseguenti alla presente sentenza.

3) Sulle domande del giudizio n. 6628/2012

Venendo all'esame delle domande spiegate da Assicurazioni Generali s.p.a. nei confronti di ASL Salerno, Montecatone R.I. s.p.a. e A.U.S.L. di Imola, con cui, in via di regresso, l'impresa designata dal FGVS ha chiesto di condannare le predette strutture sanitarie a rivalerla *di ogni onere economico derivante dal sinistro*, previo accertamento del concorso delle strutture stesse nella causazione della morte di

Francesco D'Assisi, va preliminarmente osservato che



l'accertamento, in sede penale (ormai passato in giudicato), della concorrente responsabilità del D'Acunzo nella causazione della morte di Francesco D'Assisi in questa sede non preclude, in astratto, l'accertamento della corresponsabilità delle strutture sanitarie convenute, sollecitata dall'impresa designata dal FGVS in via funzionale alla spiegata azione di regresso.

Per altro verso, va osservato che *il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo. Tuttavia, la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (cfr., sul punto, Cass., sez. III, 21 settembre 2007, n. 19492; In senso conforme, Cass., sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241: La sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa).*



Fatte queste premesse, va osservato che nella comparsa di costituzione la Compagnia Assicurativa ha dedotto l'inadempimento delle convenute strutture sanitarie in via del tutto generica, rilevando che *“deve ragionevolmente ritenersi che non siano stati adottati tutti i presidi assistenziali del caso* (senza nulla dedurre sulle condotte addebitate alle singole strutture) ed ha rimesso la prova dei propri assunti alle richieste di acquisizione *degli atti del procedimento penale* (del tutto generica), di ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c.* alle strutture sanitarie, avente ad oggetto la *documentazione attinente ai sistemi di protezione settica, ai protocolli ed alle verifiche periodiche, le cartelle cliniche relative ai ricoveri dell' . . . , i registri delle patologie dei pazienti ricoverati insieme all' . . .* (istanza correttamente rigettata dal GI precedentemente designato con ordinanza del 21-22 febbraio 2013, poiché inammissibile), e di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, del pari disattesa dal G.I. (stante la natura esplorativa) con argomentazioni che in questa sede vanno integralmente richiamate e confermate.

Nessuna prova dei propri assunti, in buona sostanza, Assicurazioni Generali ha fornito in giudizio.

A ciò si aggiunga (e ciò solo per completezza espositiva) che contrariamente a quanto dedotto dall'impresa designata dal FGVS all'atto della costituzione in giudizio la consulenza del tecnico espletata dal dott. Roberto Nannini, consulente del P.M. (quest'ultima acquisita al fascicolo attraverso la produzione di Stella nel giudizio principale, e pertanto pienamente utilizzabile in questa sede) contrasta, anziché confortare, la tesi di una responsabilità delle strutture sanitarie.

Ed invero, nella consulenza in questione (richiamata anche nelle motivazioni delle sentenze di merito penali) si evidenzia che: a) il decesso di Francesco D'Assisi, avvenuto oltre due mesi e mezzo



il trauma a causa delle gravi complicanze polmonari (broncopolmonite bilaterale ascessuale) è [...] da considerarsi in diretta e completa relazione causale con il trauma subito il giorno 02/07/2002; b) che l'insorgenza degli eventi patologici che hanno condotto al decesso dell'è sono causalmente correlati con la tetraplegia e l'allettamento obbligato; c) che i trattamenti sanitari riservati all'è presso l'UO. Di Neurochirurgia dell'Ospedale di Nocera Inferiore, nel corso della degenza presso l'Ospedale di Montecatone e presso la rianimazione dell'Ospedale di Imola, sono stati corretti ed appropriati. Non si rilevano quindi elementi di responsabilità professionale nell'iter diagnostico e terapeutico del caso.

Dalla sentenza penale di primo grado, inoltre, emerge che nel corso del dibattimento il medesimo consulente, a specifica domanda della difesa, ha precisato che *astrattamente, l'accoglimento permanente del paziente tetraplegico in una camera asettica consentirebbe di evitare il contatto con comuni i batteri che determinano l'insorgere della broncopolmonite, spiegando al contempo, tuttavia, che tale procedura non è (né potrebbe essere) adottata in nessun ospedale italiano, essendo possibile solo in ipotesi di risorse finanziarie infinite della sanità pubblica (cfr. sul punto pagg. 3-4 della sentenza penale di primo grado), evidentemente irrealistica.*

In tale contesto, in assenza di qualsivoglia elemento di prova in ordine alla dedotta condotta colposa delle strutture sanitarie convenute, la domanda spiegata nei loro confronti da Assicurazioni Generali non può che essere rigettata.

Dalla superiore impostazione consegue l'assorbimento della domanda di garanzia spiegata da ASL Salerno nei confronti de Gli Assicuratori dei Lloyd's, e la superfluità dell'esame delle eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice.

4) Sulla Regolamentazione delle spese di lite



Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, vanno in primo luogo poste a carico di Assicurazioni Generali s.p.a. e D'Acunzo Gerardo, in solido, in ossequio al principio della soccombenza, le spese sostenute da Stella (in proprio e nella duplice qualità) nonché dai signori Carmela, Antonio, Rosa, Regina ed Patrizia nel giudizio n. RG 36976/2010, che si liquidano come di seguito in base ai parametri di medi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto che: a) nulla può essere liquidato per la fase "di trattazione/istruttoria", atteso che non sono state depositate le memorie *ex art.* 183 c.p.c. e che non vi è stata istruttoria alcuna; b) quanto ai convenuti ed non vi è ragione di discostarsi dai valori minimi, in considerazione della sostanziale identità delle difese dei convenute (tra le stesse e rispetto alle difese spiegate dall'attrice), e che, per le medesime ragioni, vanno ridotti i compensi dovuti per la fase stragiudiziale (peraltro svolta dal medesimo difensore della parte attrice):

- Stella: euro 22.145,82, di cui euro 1.091,32 per spese (ivi comprese le spese della fase stragiudiziale) ed euro 21.054,50 per compensi professionali, di cui euro 6.140,50 per la fase stragiudiziale (espunte dalla relativa nota le spese vive, liquidate unitariamente a quelle della fase giudiziale) ed euro 14.914,00 per la fase giudiziale, oltre aumento del 10% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, per l'assistenza di due parti aventi la medesima posizione processuale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario;
- Carmela: euro 8.078,04, di cui euro 120,04 per spese (ivi comprese quelle della fase stragiudiziale) ed euro 7.958,00 per compensi professionali, di cui euro 500,00 per la fase stragiudiziale ed euro 7.458,00 per la fase giudiziale, oltre IVA, CPA e rim-



borso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario;

- Antonio (classe 1942): euro 8.136,51, di cui euro 178,51 per spese (ivi comprese quelle della fase stragiudiziale) ed euro 7.958,00 per compensi professionali, di cui euro 500,00 per la fase stragiudiziale ed euro 7.458,00 per la fase giudiziale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario;
- Patrizia: euro 8.078,04, di cui euro 120,04 per spese (ivi comprese quelle della fase stragiudiziale) ed euro 7.958,00 per compensi professionali, di cui euro 500,00 per la fase stragiudiziale ed euro 7.458,00 per la fase giudiziale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario;
- Regina: euro 8.155,72, di cui euro 197,72 per spese (ivi comprese quelle della fase stragiudiziale) ed euro 7.958,00 per compensi professionali, di cui euro 500,00 per la fase stragiudiziale ed euro 7.458,00 per la fase giudiziale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario;
- Rosa: euro 8.181,54, di cui euro 223,57 per spese (ivi comprese quelle della fase stragiudiziale) ed euro 7.958,00 per compensi professionali, di cui euro 500,00 per la fase stragiudiziale ed euro 7.458,00 per la fase giudiziale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con di-



strazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario.

Analogamente, seguono la soccombenza le spese di lite nel rapporto processuale tra Generali Assicurazioni Generali s.p.a. e D'Acunzo Gerardo (tenuto conto dell'accoglimento della domanda di regresso), che si liquidano in complessivi euro 7.458,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge.

Del pari, le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra Assicurazioni Generali s.p.a. e le chiamate in causa/convenute Azienda Sanitaria Locale Salerno, Azienda Unità Sanitaria di Imola e Montecatone R.I. s.p.a, che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 7.458,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge.

Quanto al rapporto processuale tra ASL Salerno ed Assicuratori dei Lloyd's, si ritengono sussistere giustificati motivi per addivenire all'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'assorbimento della domanda di garanzia.

Infine, sussistono giustificati motivi per addivenire alla compensazione delle spese, nel giudizio n. RG 6628/2012, tra l'interveniente Infante Stella (in proprio e nella qualità) e le altre parti processuali, dovendosi ritenere, in ragione del tenore della comparsa, che l'intervento non abbia aggravato le difese delle parti già costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede:

- 1) In accoglimento delle domande spiegate nel giudizio n. RG 37976/2010 da Stella, in proprio e nella duplice qualità di cui all'epigrafe, nonché dai signori Carmela, Antonio, Patrizia,] Regina ed



Rosa, condanna i convenuti Assicurazioni Generali s.p.a. e D'Acunzo Gerardo al pagamento, in solido, delle seguenti somme: a) euro 205.608,21 in favore di Stella; b) euro 236.152,03 in favore di Antonio (classe 1998), e per esso al genitore esercente la potestà genitoriale Stella; c) euro 125.925,82 in favore di Carmela; d) euro 125.925,82 in favore di Antonio (classe 1942); e) euro 50.370,34 in favore di Patrizia; f) euro 50.370,34 in favore di Regina; g) euro 50.370,34 in favore di Rosa; il tutto oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;

- 2) In accoglimento della domanda di regresso spiegata da Assicurazioni Generali s.p.a. nei confronti del convenuto contumace, condanna D'Acunzo Gerardo a rivalere la convenuta da tutti gli esborsi conseguenti alla presente sentenza;
- 3) Rigetta le domande di regresso spiegate da Assicurazioni Generali s.p.a. nei confronti di Montecatone R.I. s.p.a., Azienda Sanitaria Locale Salerno, Azienda Unità Sanitaria di Imola;
- 4) Condanna i convenuti Assicurazioni Generali s.p.a. e D'Acunzo Gerardo al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore di Stella, in proprio e nella duplice qualità di cui all'epigrafe, nonché dei signori Carmela, I Antonio, Patrizia, Regina ed Rosa, che si liquidano: a) per Stella in euro 22.145,82, di cui euro 1.091,32 per spese ed euro 21.054,50 per compensi professionali, oltre aumento del 10% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario; b) per Carmela in euro 8.078,04, di cui euro 120,04 per



spese ed euro 7.958,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario; c) per Antonio (classe 1942) in

euro 8.136,51, di cui euro 178,51 per spese ed euro 7.958,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario; d) per

Patrizia in euro 8.078,04, di cui euro 120,04 per spese ed euro 7.958,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario; e) per

Regina in euro 8.155,72, di cui euro 197,72 per spese ed euro 7.958,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario; f) per

Rosa in euro 8181,54, di cui euro 223,57 per spese ed euro 7.958,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario;

- 5) Condanna Assicurazioni Generali s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore di Montecatone R.I. s.p.a., Azienda Sanitaria Locale Salerno e Azienda Unità Sanitaria di Imola, che liquida, per ciascuna parte, in euro 7.458,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- 6) Condanna D'Acunzo Gerardo al pagamento, in favore di Assicurazioni Generali s.p.a., delle spese di lite, che liquida in com-



plessivi euro 7.458,00 per compensi professionali, oltre IVA,

CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge;

- 7) Dichiara compensate le spese di lite tra Azienda Sanitaria Locale Salerno e Assicuratori dei Lloyd's;
- 8) Dichiara compensate, nel giudizio n. RG 6628/2012, le spese di lite tra l'interveniente e Stella, in proprio e nella qualità, e le altre parti.

Il Giudice

Dott.ssa Laura Petitti



